

- AUTOTRASPORTO - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CONDUCENTI SU STRADA E PRESSO LE IMPRESE

di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Con la **Direttiva n. 2006/22/CE del 15 marzo 2006** - che è stata recepita nel nostro ordinamento con il **Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144** - sono state stabilite le nuove norme minime per l'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/1985 [abrogato dal Regolamento (UE) n. 165/2014 che, fatte salve le misure transitorie di cui all'art. 46, ha effetto a decorrere dal **2 marzo 2016**] in materia di controlli ai conducenti, alle imprese e ai veicoli.

Il citato decreto nazionale di attuazione «disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985» (art. 1).

In Italia le funzioni dell'**Ufficio di coordinamento** sono attribuite al **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, mentre «**le attività di controllo su strada e le attività di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali**» (art. 2).

Ai sensi dell'**art. 3 del Decreto Legislativo n. 144/2008**:

- **comma 1:** «I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potrà essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potrà dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE»;
- **comma 2:** «Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il **30 per cento** del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato **su strada** e almeno il **50 per cento** nei **locali delle imprese**».

Con il Decreto Interdirigenziale prot. n. 21 del 14 settembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno è stato determinato il modello di **lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada** 1, mentre con il decreto interdirigenziale prot. n.

4735 del 1° dicembre 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali è stato determinato il modello di **lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli nei locali delle imprese**.

Per quanto concerne, in particolare, i «*controlli su strada*» si evidenzia che ai sensi dell'**art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 144/2008**: «*I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze*».

NOTE

¹ Il modello di lista di controllo - inizialmente approvato con il decreto interdirigenziale 4 dicembre 2008, prot. n. 4802, e successivamente sostituito da quello attualmente in uso allegato al decreto interdirigenziale 14/09/2009, prot. n. 21 - integra i controlli specifici in materia di normativa sociale (previsti dal decreto legislativo n. 144/2008, attuativo della direttiva n. 2006/22/CE) con quelli ulteriori (documentali, tecnici e comportamentali) relativi all'autotrasporto professionale di merci (previsti dal decreto legislativo 21/11/2005, n. 286), risultando conforme al decreto interdirigenziale 22 febbraio 2006 di attuazione dell'art. 12/4° comma del citato decreto legislativo n. 286/2005. Per quanto attiene specificatamente i controlli su strada, più volte nel corso degli anni il Ministero dell'Interno (nel rendere noto ai Compartimenti Polizia Stradale il numero minimo dei controlli da garantire che viene determinato ogni anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha:

- evidenziato che «*i contributi della Polizia Stradale dovranno limitarsi alle sole verifiche su strada*» (cfr. da ultimo la circolare n. 300/A/1971/11/11/20/3 del 21 febbraio 2011);
- ribadito «*il dovere di immediata segnalazione agli Uffici Provinciali del Lavoro, utilizzando l'apposita funzionalità della procedura informatica PS2000, di tutte le violazioni in argomento al fine di poter orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese di trasporto*» (cfr. da ultimo la circolare n. 300/A/2/38941/11/20/3 del 19 gennaio 2009; tale specifico adempimento non è poi più stato richiamato nelle successive circolari ministeriali né, dunque, nella sopra citata circolare ministeriale del 21/2/2011, con cui è stato solamente evidenziato che «*i contributi della Polizia Stradale dovranno limitarsi alle sole verifiche su strada*»).

Successivamente con il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati determinati i criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilità delle imprese stesse alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 (art. 1/1° comma). Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (art. 1/2° comma). In particolare:

- i dati relativi alla contestazione delle infrazioni di cui al predetto allegato III del decreto legislativo n. 144/2008, accertate su strada dagli organi di polizia stradale (sia a carico delle imprese stabilite in Italia che di quelle stabilite all'estero), sono comunicati, con modalità telematiche, al Centro Elaborazione Dati (CED) del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla definizione della contestazione stessa (art. 3);
- la comunicazione telematica deve contenere i seguenti dati (art. 2):
 - a) la denominazione e la sede dell'impresa (e lo stato di stabilimento per le imprese stabilite all'estero);
 - b) il numero di targa del veicolo o del complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;
 - c) l'indicazione dell'infrazione, della sua gravità secondo le prescrizioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008.

Per le imprese stabilite in Italia, qualora l'infrazione venga commessa con veicoli detenuti in virtù di un contratto di locazione senza conducente, stipulato a norma dell'articolo 84/3° comma del Nuovo Codice della Strada oltre agli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli agenti accertatori annotano, altresì, il numero d'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dell'impresa che utilizza il veicolo o il complesso veicolare per mezzo del quale è stata commessa l'infrazione;

- il CED del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al ricevimento di tali comunicazioni, provvede ad iscrivere l'impresa segnalata nell'elenco delle imprese aventi la disponibilità dei veicoli con i quali sono state commesse le infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, attribuendole contestualmente il punteggio correlato all'infrazione commessa e calcolato con le modalità stabilite nell'art. 6 del D.l. 24/10/2011 (art. 4);
- le imprese di autotrasporto che superano l'indicatore di rischio sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti: quelle che superano, entro l'anno solare, il punteggio di 100 punti, sono considerate a rischio elevato. L'indicatore di rischio di un'impresa di autotrasporto viene determinato annualmente, in modo automatico, dallo

stesso CED, sulla base di un punteggio (calcolato secondo le modalità descritte al citato art. 6 del D.I. 24/10/2011), che viene attribuito all'impresa a seguito delle comunicazioni telematiche pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data di contestazione della violazione. Il medesimo CED rende disponibile, per mezzo di strumenti informatici di consultazione, all'Ufficio di coordinamento di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 144/2008 (e, cioè, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità), l'elenco delle imprese ed il relativo indicatore di rischio ad esse attribuito nel corso dell'anno solare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'indicatore di rischio ha validità annuale. I dati relativi al punteggio delle imprese sono conservati per 5 anni ad esclusione dell'anno in cui è in corso la rilevazione. L'Ufficio di coordinamento, svolte le opportune verifiche, comunica l'elenco delle imprese a rischio elevato alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che dispone l'accesso ispettivo presso la sede delle imprese ed i controlli di propria competenza nell'anno di validità dell'indicatore di rischio. Lo stesso Ufficio di coordinamento può segnalare alle autorità competenti, affinché vengano svolti ulteriori e più approfonditi accertamenti, le imprese che presentano eventuali situazioni di particolare gravità. Per le imprese aventi sede all'estero, l'Ufficio di coordinamento provvede, ogni anno, a comunicare alle competenti autorità di ciascun paese l'elenco delle imprese che presentano un indice di rischio elevato (art. 5).

ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO N. 144/2008

PARTE A - Controlli su strada	PARTE B - Controlli nei locali delle imprese
<p>Nei controlli su strada occorre verificare almeno i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati; 2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo; 4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del 	<p>Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo; 2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida; 3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente. <p>Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.</p>

conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati nell'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;

5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.

Con la circolare prot. n. 760 del 15 gennaio 2015, avente per oggetto: «D.Lgs. n. 144/2008, di attuazione della Direttiva 2006/22/CEE e del Regolamento CE n. 561/2006 – determinazione del numero dei controlli per il 2015» (indirizzata al Ministero dell'Interno ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – «al fine di determinare per l'anno in corso il numero dei controlli complessivi da effettuare sul territorio nazionale, ai sensi della normativa in oggetto» – ha comunicato «quanto segue. Il numero totale dei veicoli di tutte le categorie di trasporti soggette a cronotachigrafo risulta essere di **707.922** unità. Il numero di giorni di lavoro riferiti a ciascun conducente dei veicoli rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti suindicati è pari a **200**, come ha confermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. n. 37/0000271/MA002.A004 del 12.01.2015. Il controllo minimo da garantire, ai sensi della direttiva 2006/22/CEE, dovrà essere almeno il 3% del totale dei giorni lavorati, non essendo stata introdotta alcuna variazione della percentuale di controllo da parte degli organi comunitari, come risulta dalla Relazione della Commissione sull'applicazione nel biennio 2011-2012 della legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada. Pertanto, sulla base dei dati indicati, i controlli complessivi da organizzare per l'anno in corso devono essere pari ad almeno 4.247.532 giornate lavorative. Si rammenta che della totalità dei giorni di lavoro che verranno controllati nel corso dell'anno almeno il 30% dovrà essere verificato su strada ed almeno il 50% presso le imprese» (come precisato dal Ministero dell'Interno con la circolare n. **300/A/353/15/108/13/8 del 20 gennaio 2015**, «della totalità dei giorni di lavoro che saranno controllati nel corso dell'anno almeno il 30% dovrà essere verificato su strada, a cura di tutte le Forze di polizia, ed almeno il 50% nei locali delle imprese, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali»).

* Sostituto Commissario della Polizia Stradale
** Ispettore Capo della Polizia Stradale